



**COME RENDERE FATTIBILI GLI OBIETTIVI DI  
DECARBONIZZAZIONE AL 2030**

**PROPOSTE DEL COORDINAMENTO FREE**

**15 giugno 2021**



## SOMMARIO

<b>1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 La situazione attuale .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Il dibattito pubblico .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Fondo per l'accesso al credito delle famiglie per l'efficientamento energetico degli edifici .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Autoconsumo collettivo.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Comunità di energia rinnovabile.....</b>	<b>9</b>
<b>2.5 Opportunità offerte dalle CER.....</b>	<b>11</b>
<b>2.6 Crowdfunding .....</b>	<b>13</b>
<b>3. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE ESISTENTI .....</b>	<b>15</b>



## 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Secondo la Commissione Europea, per realizzare il nuovo, più avanzato obiettivo di decarbonizzazione al 2030 nell'UE le fonti rinnovabili dovranno coprire il 38-40% dei consumi finali lordi e il 65-70% di quelli elettrici. Il semplice confronto con il precedente obiettivo - 32% di copertura dei consumi finali lordi da parte delle rinnovabili – consente di valutare l'entità della sfida che dobbiamo vincere.

Rispetto all'obiettivo del 20% nel 2020, la copertura al 2030 prevista inizialmente sarebbe dovuta crescere del 60%, quella attuale del 90-100%. Evidentemente l'incremento assoluto delle rinnovabili sarà inferiore, grazie alla parallela maggiore riduzione dei consumi energetici, Secondo valutazioni preliminari di RSE, i consumi finali al 2030 dovrebbero scendere dai 104 Mtep dell'attuale PNIEC (-10% rispetto al 2018). a 96 Mtep (-17%)

Le cifre in gioco per le fonti rinnovabili rimangono comunque molto sfidanti.

Secondo le stime del Coordinamento FREE, per le rinnovabili elettriche l'incremento di capacità richiesto sarà di circa 70 GW, il che nel decennio 2021-2030 comporta:

- a) l'installazione di circa 6,5 GW/a contro circa 0,8 GW/a attuale;
- b) da 893.109 impianti in esercizio a fine 2019 si dovrà arrivare a una cifra non lontana da 2,5 milioni, in gran parte installati a terra.

La sfida è pertanto di:

- semplificare le procedure autorizzative esistenti, che stanno bloccando o ritardando un gran numero di progetti;
- sensibilizzare i cittadini sui ritorni in termini economici, sociali e ambientali della transizione energetica;
- ottenere un atteggiamento proattivo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.

Poiché la riforma strutturale della PA, che è uno degli obiettivi del PNRR, dovrebbe avere ricadute sull'ultimo dei target indicati, ci riserviamo di pronunciarci ulteriormente in materia.



## 2. SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI

### 2.1 La situazione attuale

Secondo il direttore scientifico di IPSOS, Enzo Rizzo, l'86% degli italiani ritiene urgente occuparsi dell'ambiente: una maggioranza che cambia poco al variare degli orientamenti politici degli intervistati.

Tuttavia, in un sondaggio pubblicato il 14 febbraio da "Il Sole 24 Ore" sulle priorità che il governo Draghi dovrebbe seguire nella politica economica e avendo tre risposte a disposizione, solo il 16% degli intervistati ha citato gli investimenti legati all'ambiente e allo sviluppo "green", finiti al terzultimo posto, preceduti da formazione e lavoro, sanità, rilancio delle imprese, riforma fiscale e della giustizia civile, realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture. E, nel medesimo sondaggio, il 66% ha risposto di non essere ancora riuscito a farsi un'idea sul Recovery Plan, malgrado, insieme alla pandemia, sia al centro del dibattito politico e mediatico.

Sostanzialmente analogo è il risultato di un sondaggio specificamente dedicato al Recovery Plan, pubblicato sul "Corriere della Sera" del 6 febbraio. Sulla rilevanza da assegnare alle sei tematiche del Piano, la salute è stata giudicata molto importante dal 62% del campione, l'istruzione e la ricerca dal 55%, lavoro/famiglia/terzo settore dal 50%, la rivoluzione verde/transizione ecologica dal 49%, la digitalizzazione dal 48%, le infrastrutture e l'alta velocità ferroviaria dal 47%.

Se è comprensibile il primo posto occupato dalla salute, è sintomatico che in fondo per importanza siano finiti, insieme al digitale, la transizione verde e il settore infrastrutture/alta velocità (che di quest'ultima è parte integrante), malgrado siano proprio i temi su cui la Commissione Europea ha maggiormente posto l'accento e che anche i media italiani hanno largamente riecheggiato.

La scissione mentale tra l'astratta importanza attribuita all'ambiente e la concreta priorità assegnata ad altri problemi mette in luce la scarsa consapevolezza della posta in gioco: occorre ridurre il più in fretta possibile le emissioni climalteranti, perché ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> immessa oggi nell'atmosfera è destinata a restarci per cento anni, aggravando una crisi climatica, che già si fa sentire con l'aumento del numero e della frequenza di eventi meteorologici estremi - siccità, alluvioni, bombe d'acqua, grandine, trombe d'aria, ondate di calore – i cui effetti devastanti sull'integrità del



territorio, sulle attività produttive (*in primis* l'agricoltura) e sulla salute sono destinati a crescere, peggiorando le condizioni economiche dei cittadini e la qualità della loro vita.

Se non investiamo tempestivamente in produzioni energetiche in grado di contrastare questa deriva, le attuali conseguenze della pandemia, destinate a uscire di scena una volta raggiunta l'immunità di gregge, sembreranno l'equivalente di una carezza troppo rude rispetto alle sberle che riceveremo.

Per sensibilizzare in misura adeguata occorre certamente una maggiore informazione da parte delle istituzioni centrali e periferiche, dei media, ma anche degli operatori del settore. Questo maggior impegno, per quanto **necessario**, non è però **sufficiente**.

I cittadini non vanno soltanto **informati**. Vanno soprattutto **coinvolti** nelle **decisioni** da prendere, in primo luogo perché l'informazione può non essere sufficiente a dissipare la diffusa sfiducia nei confronti delle élite, fra cui almeno una parte di loro include anche le associazioni attive nella promozione della transizione energetica e gli operatori che esse rappresentano, ma soprattutto perché la generazione rinnovabile, essendo diffusa sul territorio, deve essere vissuta da chi ci vive non come un'**intrusione** nel proprio habitat, ma come un'**opportunità di partecipazione attiva** al suo **sviluppo sostenibile**.

Per non ridurre queste finalità a vuota (e sterile) esercitazione retorica, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti deve riguardare tutte le componenti dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica, sociale.

A questo obiettivo mirano le proposte del Coordinamento FREE.



## **2.2 Il dibattito pubblico**

Deve essere garantito il dibattito pubblico su tutti i progetti di opere nel nostro Paese, compresi quelli della transizione ecologica, attraverso una procedura che permetta di stabilire tempi certi e il diritto dei cittadini ad essere informati, a potersi confrontare sui contenuti dei progetti, ad avere risposta rispetto alle preoccupazioni ambientali e sanitarie.

In questa direzione va rivista la normativa sul Dibattito pubblico (DPCM 76/2018, Allegato 1) e sull'Inchiesta pubblica (articolo 24.bis, Decreto Legislativo 152/2016).

- L'intervento normativo deve portare a introdurre l'inchiesta pubblica per i progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale nazionale o anche su scala regionale.

In questo modo per tutti i progetti di opere rilevanti che riguardano il territorio si potrebbe avere un percorso di informazione e partecipazione, obbligatorio sopra certe soglie da far scattare anche su richiesta dei Comuni coinvolti, di cittadini organizzati in forme rappresentative e associazioni ambientaliste riconosciute o da parte del proponente.

Inoltre, si dovrebbe prevedere un percorso coordinato di organizzazione del confronto pubblico – e non separato tra dibattito e inchiesta -, che sia basato sul progetto di fattibilità per arrivare alla redazione del progetto definitivo, attraverso una commissione nazionale indipendente sul modello francese che individui anche un elenco di esperti come coordinatori garanti del percorso, in modo da semplificare il processo. Un processo che sia coordinato con la procedura preliminare di VIA già esistente, ai sensi della normativa vigente.

## **2.3 Fondo per l'accesso al credito delle famiglie per l'efficientamento energetico degli edifici**

In Italia gli interventi di efficienza energetica di edifici e condomini sono limitati a fronte di incentivi introdotti in questi anni, malgrado i vantaggi prodotti dalla riduzione dei consumi.

Questo problema riguarda in particolare la quota di spesa non coperta dalle detrazioni fiscali e dove proprio le famiglie a basso reddito hanno difficoltà a trovare mutui e prestiti. Attraverso la cessione del credito il problema è stato risolto e con gli



interventi che rientrano nel superbonus il problema è stato risolto in parte, perché alcune spese rimangono fuori e molte famiglie non hanno risorse da anticipare.

Finché non si risolve questo problema, malgrado il nostro Paese abbia uno dei sistemi di incentivo più competitivi al mondo per gli interventi di efficienza energetica, i cantieri procedono lentamente.

Il **fondo di garanzia** va costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il credito a tasso agevolato alle famiglie e le imprese che realizzano gli interventi. La spinta nella direzione dell'efficienza energetica ha anche un importante obiettivo sociale, perché la spesa per il riscaldamento delle abitazioni è la voce principale delle bollette energetiche delle famiglie (e varia tra 800 e 1500 euro all'anno di media) con circa 2 milioni di famiglie che vivono in una condizione di povertà energetica con difficoltà a pagare la bolletta del riscaldamento.

Infatti, sono le famiglie il punto debole dell'accesso al credito per gli interventi di efficienza energetica, perché per le imprese e la pubblica amministrazione è stato introdotto il Fondo per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico<sup>1</sup> la cui gestione è affidata ad Invitalia. Un segnale importante è stata la scelta di allargare agli interventi di efficientamento energetico i benefici del fondo di garanzia rifinanziato con il Decreto Crescita 2019, ma riguarda l'acquisto di prima casa.

Con l'intervento proposto si crea un fondo che permetterebbe alle famiglie di accedere al credito direttamente presso sportelli bancari e uffici postali. In questo modo si potrebbe permettere alle famiglie di realizzare un intervento con prestito spalmato su 10 anni, nel caso degli edifici anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non coperta dalla cessione. Il vantaggio per le famiglie sarebbe immediato, potendo beneficiare da subito della riduzione dei consumi in bolletta o nelle spese per il carburante.



## 2.3 Autoconsumo collettivo

A livello comunitario la figura giuridica dell'**autoconsumatore di energia rinnovabile** è stata così definita dal punto 14 dell'art. 2 della Direttiva (UE) 2018/2001 (FER II): «un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti ... produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale».

Il successivo punto 15 definisce invece gli **autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**: «gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio».

In entrambi i casi, il punto 5 del successivo art. 21 stabilisce che «l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile»

In pratica, una configurazione di Autoconsumo Collettivo si ha quando una pluralità di consumatori sono ubicati all'interno di uno stesso edificio/condominio nel quale siano presenti uno o più impianti di produzione di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

In Italia il Decreto Milleproroghe 2020, approvato in via definitiva con la Legge 8/2020, all'art. 42-bis ha previsto un recepimento anticipato, ma semplificato delle disposizioni della RED II.

Il Decreto, in linea con le indicazioni della RED II, introduce gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” o, più semplicemente “Autoconsumo Collettivo”, e le “Comunità di Energia Rinnovabile”, anche se la potenza massima prevista, pari a 200 kWp, nella maggior parte dei casi consente soltanto la realizzazione di un autoconsumo collettivo.

Inoltre, i progetti varati ai sensi della Legge 8/2020, vanno considerati di natura sperimentale, funzionali e propedeutici all'introduzione delle norme definitive, una





volta approvata in via definitiva la Legge di delegazione europea 2019-2020, che recepisce la FER II, in quanto vi rientrano solo i progetti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della FER II.

Dati i vantaggi economici garantiti dall'art. 42-bis e la pur limitata, ma positiva esperienza dei primi progetti realizzati, il Coordinamento FREE chiede che ne sia prolungata la validità fino al varo delle norme attuative della Direttiva RED II.

## **2.4 Comunità di energia rinnovabile**

Mentre per le configurazioni di autoconsumo collettivo non è prevista la presenza di una entità giuridica appositamente costituita, questa è invece necessaria invece per le **Comunità di energia rinnovabile (CER)**

La CER è infatti definita dal punto 15 dell'art. 2 della RED II come «soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari».

Secondo il comma 2 del successivo art. 22, «Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio», mentre secondo il comma 4, «Gli Stati



membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile».

Di particolare rilievo, nel comma 4, il punto f («la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili») e g («siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni»).

Diversamente dall'autoconsumo collettivo, le CER devono quindi sviluppare e avere la proprietà dei propri impianti. Inoltre, per la proprietà della rete non è prevista alcuna restrizione.

Viceversa, l'art. 5 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) tra i **principi e criteri direttivi specifici** include: «individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica».

Dei tre obiettivi, il primo - favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti - si ritiene debba essere considerato in coerenza alla interpretazione di Arera, nel senso che debba essere favorito l'utilizzo da parte dei cittadini di impianti tramite le comunità a prescindere dal fatto che la effettiva proprietà degli impianti sia o meno in capo alla comunità. Il secondo obiettivo - valorizzare la rete elettrica esistente - si ritiene vada interpretato limitando le ipotesi di proprietà delle CER delle microreti interne ai casi in cui ve ne sia una effettiva necessità. Il terzo obiettivo - massimizzare l'utilizzo locale della relativa produzione energetica - si ritiene adeguatamente garantito da un sistema incentivante come quello previsto dalla normativa transitoria che incentiva soltanto l'energia condivisa.

Inoltre, vanno introdotti i seguenti criteri.

**Estensione dell'allacciamento alla media tensione.** Rispetto a quanto previsto dall'art. 42-bis della Legge 8/2020, che prevede l'allacciamento alla rete solo in bassa tensione, per le CER questa estensione va prevista, in quanto:

- i) le comunità energetiche realizzate presso aree industriali potrebbero comprendere anche le aziende dotate di connessioni MT;



- ii) sarebbe sicuramente più semplice avere Comunità che prevedano altre fonti rinnovabili oltre il fotovoltaico;
- iii) nei centri abitati sarebbe possibile avere Comunità più omogenee, organizzate per quartieri o interi comuni di piccole dimensioni cosa che oggi è quasi sempre impossibile.

**Proprietà dei dati di produzione e consumo e proprietà dei dati stessi.** I dati di produzione e consumo dovranno rimanere di esclusiva proprietà delle CER e l'utilizzo per usi differenti di quelli necessari per la loro gestione dovrà essere richiesto esplicitamente e obbligatoriamente remunerato. Questo criterio è di primaria importanza, dato che molte CER, soprattutto nella fase iniziale, dovranno avvalersi di competenze esterne per la gestione del sistema energetico, Per questo motivo, finché all'interno della CER l'energia viene veicolata dalla rete di distribuzione, sarà necessario prevedere delle norme rigide da parte di ARERA per la messa a disposizione di tutti i dati da parte dei distributori.

## 2.5 Opportunità offerte dalle CER

L'iniziativa di promuovere una CER, coinvolgendo fin dall'inizio enti locali, PMI, cittadini nella definizione del progetto, che garantirà altresì un evidente vantaggio economico a lungo termine ed eventualmente ulteriori servizi di loro interesse, faciliterebbe indubbiamente l'iter autorizzativo.

In particolare, gli impianti eolici nuovi o da ripotenziare, essendo prevalentemente ubicati in aree non piane, possono facilmente trovarsi in zone storicamente sedi di comunità montane. Anche se oggi queste strutture sono in via di liquidazione quasi dovunque, per anni hanno svolto alcune funzioni proprie dei comuni associati, mediante l'adozione di piani pluriennali di opere e di interventi, e individuando gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico locale.

Questa consuetudine a progetti comuni, gestiti da un organo rappresentativo e da uno esecutivo, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, potrebbe (non sempre però) trovare terreno fertile per la costituzione di una comunità energetica dei cittadini, le cui convenienze economiche, unite a quelle politiche degli amministratori, faciliterebbe l'iter autorizzativo.



Oltre tutto, per avviare il processo costitutivo, può bastare la presenza di un sindaco dotato di lungimiranza politica e di adeguato consenso.

Indubbiamente un impianto disponibile a vendere energia a prezzi convenienti per gli abitanti di uno o più comuni limitrofi è più accetto rispetto al caso in cui avvantaggia soltanto chi è proprietario del terreno dove verrà installato. Tuttavia, questa constatazione è incontrovertibile soltanto se i benefici vengono distribuiti equamente tra i cittadini della costituenda comunità energetica.

Chi dispone di redditi più elevati e, usualmente, anche di adeguati capitali è certamente in grado di cogliere un'opportunità del genere, viceversa negata ai suoi concittadini in condizioni di disagio economico e sociale.

Per evitare che ciò avvenga, la RED II sottolinea che la partecipazione alle CER deve essere aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e questa è una indicazione che impedirà nei documenti statuari di limitare la partecipazione alla comunità e ai suoi benefici a specifici soggetti nell'ambito territoriale di riferimento.

Anche la Legge Milleproroghe si limita a precisare che la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori ubicati, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

La legge regionale della Puglia fissa per le comunità energetiche l'obiettivo di combattere la povertà energetica mediante la riduzione delle tariffe di fornitura. Inoltre, con legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 ha istituito il reddito energetico, che è un contributo a fondo perduto per consentire ai nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico o con altre condizioni critiche di installare in comodato sulle proprie unità abitative piccoli impianti a fonti rinnovabili.

Per individuare le situazioni di povertà energetica potrebbero adottarsi gli stessi criteri (o di altri equipollenti) individuati in Puglia nel selezionare gli aventi diritto al reddito energetico.

A tale scopo, vanno previsti anche fondi, regionali e nazionali, a disposizione delle CER, da utilizzare esclusivamente a beneficio di soggetti deboli e in condizioni di povertà energetica.

L'insieme delle misure indicate può consentire di tradurre in realtà le conclusioni dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, che per il quinquennio 2021-2025 prevedono:



- nello scenario di diffusione medio, 3.600 MW installati in 26.000 tra CER e autoconsumatori collettivi, con 750.000 nuclei familiari, 150.000 uffici e 8.000 PMI coinvolti;
- nello scenario di diffusione alto, 5.400 MW installati in 40.000 tra CER e autoconsumatori collettivi, con 1.200.000 nuclei familiari, oltre 200.000 uffici e poco meno di 10.000 tra PMI coinvolti.

IL PNRR prevede invece la realizzazione da qui al 2026 di «2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente», cioè il 55,5% dell'obiettivo raggiungibile in cinque anni nello scenario medio dell'Energy&Strategy Group.

## 2.6 Crowdfunding

Il coinvolgimento dell'utenza deve essere affrontato in modo efficiente e concreto, includendo vantaggi economici per i cittadini. Qui citiamo in maniera non esaustiva alcuni esempi di crowdfunding realizzati in Italia.

Edison ha coinvolto anticipatamente i residenti nelle province di Pavia, Vercelli e Novara nel progetto e nella realizzazione della centrale mini-idro di Palestro, i quali hanno potuto contribuirvi finanziariamente con un importo compreso tra 100 e 5.000 euro. Ogni prestatore beneficerà di un tasso di interesse fisso annuo lordo sulla somma sottoscritta pari al 7% se residente in queste province e al 5% annuo lordo per i residenti in altre province in possesso di un contratto luce, gas o servizi di Edison Energia; 4% annuo lordo per tutti gli altri (Edison 2018a). Il progetto, autorizzato nel 2016, ha visto l'apertura dei lavori di costruzione a febbraio 2018, cioè in un tempo record, trattandosi di un impianto con un impatto territoriale, se pur limitato, evidente (Fig. 1).

Edison ha promosso con successo un altro *crowdfunding* a Barge, comune in provincia di Cuneo con poco meno di 8.000 abitanti, per cofinanziare un impianto di tele-riscaldamento, alimentato da tre caldaie a biomassa «a filiera corta» (prodotta entro un raggio di 50 chilometri). L'obiettivo era 100.000 euro e la quota per partecipare compresa tra 100 e 4.000 euro. Se abitanti a Barge, i finanziatori beneficeranno di un tasso annuo lordo del 7%, che per gli altri scende al 5% quando sono clienti di Edison,



in caso contrario al 3% (Edison 2018b). In entrambi i casi l'offerta è stata interamente sottoscritta in poco tempo.

Solar Konzept Italia, del gruppo italo-tedesco Solar Konzept, ha lanciato un progetto di *equity crowdfunding*, grazie al quale i cittadini potranno co-finanziare (fino al 7% degli investimenti complessivi) suoi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L'iniziativa, prima in Italia per questo tipo di impianti, inizierà dalla Puglia, dove Solar Konzept ha avviato il processo autorizzativo per sei unità di dimensioni diverse, da 15 a 96 MW, per un totale di circa 320 MW.

Il 30 gennaio 2020 ha siglato un'intesa con la piattaforma italiana *WeAreStarting.it* per lanciare un progetto di *equity crowdfunding*, grazie al quale i cittadini potranno co-finanziare i progetti di Solar Konzept per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia.

Il 26 marzo 2021 siglata l'intesa tra Solar-Konzept e WeAreStarting: insieme lanceranno il primo progetto italiano di finanziamento dal basso per impianti fotovoltaici di medie dimensioni.



### 3. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE ESISTENTI

Uno dei principali, se non il più importante, ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è legato alle procedure per l'autorizzazione degli impianti.

La realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo si scontra oggi con iter lenti e complessi - pur con i passi avanti fatti grazie al cosiddetto DL Semplificazioni - spesso viziati da ruoli non chiari dei soggetti pubblici coinvolti.

L'attuale trend di crescita delle FER (circa 0,8 GW di installazioni annue) è ben distante dall'obiettivo di almeno 6,5 GW/anno da realizzare per rispettare le previsioni del Green Deal al 2030. Per traguardarlo saranno indispensabili importanti interventi sul fronte del *permitting*, tra i quali, la riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi, la piena digitalizzazione delle procedure amministrative, la previsione di semplificazioni/esenzioni dalla VIA per progetti realizzati in aree particolarmente vocate («Aree idonee»).

Rispetto ai soggetti chiamati ad esprimersi è necessario un maggior coordinamento tra le istituzioni centrali e le amministrazioni regionali/provinciali/locali, affinché le norme regionali siano omogeneizzate e gli obiettivi da raggiungere siano prestabiliti e monitorati.

La partecipazione all'iter autorizzativo dovrebbe inoltre essere limitata ai soli soggetti necessari, contenendo, in particolare, il ruolo del MiC e la partecipazione delle Soprintendenze alle sole proposte riguardanti aree sottoposte a vincoli sulla base del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sarebbe opportuno prevedere una competenza esclusiva del MiTE, per rendere coerenti i criteri d'impatto paesaggistico con i target di nuova potenza rinnovabile al 2030.

Ancor più rilevante della semplificazione delle procedure è il rispetto dei termini di quelle vigenti. Il principale ostacolo all'autorizzazione dei progetti rinnovabili sono infatti le tempistiche lunghissime per il rilascio dei titoli, ben superiori ai termini previsti dalle norme.

La perentorietà dei termini dovrebbe poter essere garantita dalle scadenze imposte dalla legge (a solo titolo d'esempio si ricorda che, ai sensi dell'art.56 del DL



Semplificazioni, per un impianto di competenza statale per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale è previsto un termine massimo di 505 giorni), ma di fatto questi vengono sistematicamente disattesi.

Se infatti per l'operatore elettrico le tempistiche d'intervento sono in genere inderogabili – si pensi ad esempio alla possibilità di impugnare atti di diniego di istanze presentate, soggetta a decadenza oltre i termini di ricorso previsti dalle norme – il mancato rilascio di titoli autorizzativi o concessori da parte dell'amministrazione responsabile, non comporta precise conseguenze.

Il risultato è che l'autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili richiede oggi diversi anni (ad esempio, per un impianto eolico, 4-5 anni). Lo stesso PNRR riscontra che occorrono tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di oltre 2 anni, con punte di quasi 6 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11 mesi (da un minimo di 84 giorni a un massimo di 634). (...) Secondo alcune stime, considerando l'attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per raggiungere i target Paese - con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica - e ben 100 anni per il raggiungimento dei target di fotovoltaico.

Per superare questa inefficienza occorrerebbe prevedere la chiusura con esito positivo dei procedimenti, una volta decorsi inutilmente i termini previsti, stabilendo ad esempio che alla scadenza l'esito positivo di PUA e PAUR sia automatico.

Si propongono in allegato una serie di emendamenti specifici.